



subordinatamente alla condizione che figurì ancora in vigore, all'inizio dell'esercizio, il 55% almeno del portafoglio acquisito dall'Agenzia nell'esercizio anteriore di cinque anni.

Il premio di conservazione potrebbe essere commisurato al 5% della sesta annualità di premio e verrebbe pagato con le stesse modalità della provvigione d'incasso.

Se poi la percentuale della produzione rimasta in vigore risulterà maggiore di 75, il premio potrà essere elevato al 7% dell'ammontare di cui sopra, e potrà raggiungere il 10% dello stesso ammontare nel caso in cui il portafoglio conservato superi il 85% di quello prodotto cinque anni prima.

Se, per contro, venisse rilevata una percentuale di sopravvivenza al sesto anno, eccessivamente modesta, sarebbe opportuno studiarne le cause per adottare gli eventuali provvedimenti.

Infine, il premio proposto spetterebbe in parti uguali all'Agente